



Comune di Chiaverano

Unione della Serra

Città Metropolitana di Torino

Piazza Ombre, 1 – 10010 Chiaverano TO

Tel. 0125-54805 Fax 0125-54144

E-mail: info@comune.chiaverano.to.it

PEC: chiaverano@cert.ruparpiemonte.it

P. IVA 02195200015



ORDINANZA N. 09 DEL 26/05/2021

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI INTRODURRE, VENDERE E SOMMINISTRARE ALIMENTI E BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E /O LATTINE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE PODISTICA TRAILAGHI PURPLE TRAIL EDIZIONE 2021

IL SINDACO

- Premesso che** le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto con l'entrata in vigore della Legge 30 marzo 2001, n. 125 "*Legge quadro in materia di alcol e problemi di alcol correlati*" la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 115/2011 le ordinanze previste dall'art. 54 del D. Lgs. N. 267/2000 e smi sono finalizzate a disciplinare "adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali" ritenendo, pertanto la piena legittimità delle stesse ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana,
- Richiamato** il Decreto Legge 20/02/2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città" convertito in legge 18/04/2017, n. 48
- Rilevato che** la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro o alluminio costituisce un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere, se utilizzati in risse ovvero quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare:
- Constatato che** il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro e alluminio, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, arreca danno al decoro cittadino e costituisce un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto, costituendo inoltre potenziali strumenti di difesa o offesa sia interi che ridotti in frantumi
- Preso atto** che tali comportamenti e situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini che lamentano lesioni al diritto di riposo, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica, creando anche una turbativa al libero utilizzo degli spazi pubblici e intralcio alla circolazione stradale e forte limitazione all'azione di contrasto delle forze dell'ordine,
- Ritenuto** opportuno provvedere al fine di prevenire atti che possano arrecare danni, oltre al decoro urbano, a cose ovvero offesa o molestia alle persone, di vietare l'asporto di bevande in contenitori di vetro o materiali similari;
- Fermo restando** il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, o a persona che appaia affetta da malattia di mente o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, come previsto dall'art. 689 del Codice Penale
- Richiamato** l'art. 14 ter della Legge 30/03/2001 n. 125 "*Legge quadro in materia di alcol e di problemi correlati*" il quale prevede:



Comune di Chiaverano

Unione della Serra

Città Metropolitana di Torino

Piazza Ombre, 1 – 10010 Chiaverano TO

Tel. 0125-54805 Fax 0125-54144

E-mail: info@comune.chiaverano.to.it

PEC: chiaverano@cert.ruparpiemonte.it

P. IVA 02195200015



- l'obbligo per chiunque vende bevande alcoliche di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto l'esibizione di un documento di identità tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta,

- l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, salvo che il fatto non costituisca reato. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi.

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18/06/1931 n. 773, in particolare:

- l'art. 1 ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;

- l'art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse

Visto l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D. Lgs 18/08/2000, n. 267

Vista la circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico "Decreto Legge 06/07/2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, art 35 comma 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – circolare esplicativa" nella quale si legge, fra l'altro che "... eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare connessione alle problematiche annesse alla somministrazione di alcolici), possono continuare a essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare danno alla sicurezza (...), e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale" espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa economica privata ammissibili, dall'art. 3 comma 1 del D.L.: 13/08/2011 n. 138 convertito, con modificazioni dalla legge 14/08/2011 n. 148

Vista la circolare della Prefettura di Torino n. 1534/2017/Area 1 Ordine e Sicurezza Pubblica

Visto l'art. 32 della Costituzione "tutela della Salute"

Valutata la necessità dell'adozione di un provvedimento finalizzato al divieto di introdurre, vendere e somministrare bevande in bottiglie e contenitori in vetro e lattina, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità,



Comune di Chiaverano

Unione della Serra

Città Metropolitana di Torino

Piazza Ombre, 1 – 10010 Chiaverano TO

Tel. 0125-54805 Fax 0125-54144

E-mail: info@comune.chiaverano.to.it

PEC: chiaverano@cert.ruparpiemonte.it

P. IVA 02195200015



ORDINA

**CHE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE PODISTICA
“TRAILAGHI – PURPLE TRAIL” EDIZIONE 2021 CHE SI TERRA’ DOMENICA
30/05/2021 VENGANO ISTITUITI I SEGUENTI DIVIETI:**

- Vendere/somministrare per asporto bevande in bottiglie di vetro e/o lattine , in quanto idonee all’offesa della persona;
- consumare in luogo pubblico bevande contenute in bottiglie di vetro o lattine
- detenere in luogo pubblico bottiglie di vetro o lattine vuote

Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 ad € 500.00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell’art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50.00. In caso reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza, ad opera dei titolari degli esercizi pubblici, sarà disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura, alla Questura, ai Carabinieri ed alla Polizia Municipale.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- ◆ entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 28/01/1997 n. 10 nei termini e modo previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971 n. 1034
- ◆ entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P. R. 24/11/1971 n. 1199

la Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza per l’esecuzione del provvedimento

IL SINDACO
(Maurizio Fiorentini)